

PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: CURE PALLIATIVE DA ASSEGNARE ALLA S.S.D. CURE PALLIATIVE, HOSPICE, TERAPIA ANTALGICA

ESTRATTO VERBALE

Il giorno 27 giugno 2025 alle ore 9.00 presso la sede dell'ASL NO – Novara – Viale Roma, 7 – Aula Formazione (palazzina A – 1° piano) si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di Cure Palliative da assegnare alla s.s.d. Cure Palliative / Hospice / Terapia Antalgica dell'ASL NO;

omissis...

La Commissione procede quindi all'esame della documentazione esistente in atti ed accetta:

che l'ASL NO di Novara, con provvedimento n.1543 dell'11/10/2024 ha attivato le procedure mediante pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di Cure Palliative da assegnare alla s.s.d. Cure Palliative / Hospice / Terapia Antalgica dell'ASL NO;

che il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 24/10/2024 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4°serie speciale, n. 93 del 22/11/2024 prevedeva, quale termine utile di presentazione delle domande, il giorno 23/12/2024;

il provvedimento n. 294 del 26/02/2025 con il quale sono state riaperti i termini del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di Cure Palliative da assegnare alla s.s.d. Cure Palliative / Hospice / Terapia Antalgica dell'ASL NO;

che il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 13/03/2025 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4°serie speciale n. 26 del 01/04/2025 prevedeva, quale termine utile di presentazione delle domande, il giorno 02/05/2025;

La Commissione prende quindi visione delle norme legislative e regolamentari che disciplinano il presente concorso.

Viene quindi data lettura degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.

La Commissione prende atto che per il presente concorso dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- punti 20 per i titoli;
- punti 80 per le prove d'esame.
- Gli 80 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - punti 30 per la prova scritta;
 - punti 30 per la prova pratica;
 - punti 20 per la prova orale;
- 120 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - punti 10 per i titoli di carriera;
 - punti 3 per i titoli accademici e di studio;
 - punti 3 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
 - punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per titoli nell'ambito delle quattro categorie sopraelencate è quella stabilita dall'art. 27 del D.P.R. 483/97.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 761/ 1979 e agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 del D.P.R. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti ovvero di altri titoli posseduti.

La Commissione determina, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 483/1997 :

1. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato;
2. i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, ovvero, se autocertificati, devono contenere tutti gli elementi utili ed univoci che ne consentano la valutazione;
3. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del 1° mese al primo giorno dell'ultimo mese;
4. non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell'abilitazione professionale;
5. i servizi prestati presso Cliniche o Istituti Universitari e riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diverse indicazioni;
6. qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo di incaricato o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
7. non saranno valutati attestati laudativi;
8. non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto, né periodi di stage e tutoraggio;
9. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
10. gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successive alla terza sono superiori al 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500;
11. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere editate a stampa e saranno valutate solo quelle post laurea, tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 11 del DPR 483/1997 e di alcuni criteri stabiliti dalla Commissione (lavori pubblicati su riviste internazionali con impact factor attinenti la disciplina come primo autore pt. 0,500, mentre quelli come coautore pt. 0,400; lavori pubblicati su riviste nazionali con impact factor attinenti la disciplina come primo autore pt. 0,250 mentre se coautore pt. 0,150; gli abstracts/poster /case report saranno valutati pt 0,000 i capitoli di libri pt. 0,500).
12. i master universitari 1° livello vengono valutati, solo se attinenti con profilo a concorso e conclusi , Pt 0,500., i master universitari di 2° livello pt1,000
13. i dottorati di ricerca, se attinenti e conclusi , vengono valutati pt. 0,500
14. il corso per il conseguimento dell'attestato in medicina generale vale pt 0,500
15. la certificazione regionale prevista dalla L.147/2013 e dal DM 04/06/2025 e ss.mm.ii. viene valutata pt 2,4.

La specializzazione, così come previsto dal bando di concorso, conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota 0017806 -P dell'11/3/2009 DGRUPS.

Considerato che sono stati dichiarati ammessi alla procedura concorsuale i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8/2020 di conversione del D.L. 162/2019 il quale prevede che "A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata", si decide pertanto quanto segue:

- per i medici in formazione specialistica, vengono valutati gli anni di specializzazione (ad esclusione dell'ultimo in cui sono iscritti) con lo stesso punteggio previsto per i medici specializzati (pt. 1,2/a), ma il punteggio viene inserito nel curriculum formativo e professionale anziché nei titoli di carriera come per gli specializzati (in quanto titolo non ancora conseguito).

Relativamente alla valutazione del curriculum formativo e professionale la Commissione concorda che in tale categoria verranno particolarmente considerati, oltre a quanto stabilito dall'art.11 del D.P.R. 483/1997 e tenuto conto che l'arco dell'intera carriera va inteso non con riferimento al periodo di esistenza di rapporto di pubblico impiego ma con riferimento al periodo in cui la professionalità del singolo istante ha avuto comunque modo di svilupparsi; in particolare decide che:

- l'attività libero professionale, convenzionata, cococo, cocopro, viene valutata solo se resa nella specialità a concorso dopo la specializzazione e con un punteggio annuo di pt. 0,800 se svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private o accreditate con il SSN;
- l'attività di dipendenza presso strutture sanitarie private o accreditate con il SSN viene valutata solo se resa nella specialità a concorso dopo la specializzazione e con un punteggio annuo di pt. 0,800;
- l'attività di volontariato non viene valutata;
- l'attività di borsa di studio/assegno di ricerca non viene valutata;
- non viene valutato il servizio reso come guardia medica, USCA, di sostituzione dei medici di medicina generale e di pediatra di libera scelta.

- per quanto riguarda la partecipazione a corsi, convegni e congressi viene valutata solo quella che ha dato crediti ECM e la cui partecipazione sia avvenuta dopo il conseguimento della specializzazione per i medici già specializzati; si attribuisce pt. 0,020/corso se in qualità di relatore e pt. 0,010/corso se in qualità di uditor; per i medici in formazione specialistica non si valuta la partecipazione ai corsi;
- non vengono valutati i corsi di lingua e di informatica;

Per i medici in formazione specialistica iscritti dal secondo anno del corso di specializzazione e ammessi alla procedura concorsuale, si valutano le pubblicazioni prodotte dopo il conseguimento della laurea alle condizioni sopra previste e con i punteggi sopradetti.

Dopo di che la Commissione prende atto che le prove d'esame relative al presente concorso, quali risultano dall'art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alle discipline messe a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari delle discipline messe a concorso (da illustrarsi schematicamente per iscritto);

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alle discipline a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30 nella prova scritta.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30 nella prova pratica.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 14/20 nella prova stessa.

Pertanto

- i candidati che non raggiungeranno una valutazione di almeno 21/30 nella prova scritta non saranno ammessi alla prova pratica;
- i candidati che non raggiungeranno una valutazione di almeno 21/30 nella prova pratica non saranno ammessi alla prova orale;
- i candidati che non raggiungeranno una valutazione di almeno 14/20 nella prova orale non saranno inseriti nella graduatoria degli idonei.

La Commissione stabilisce altresì che:

a) la valutazione della prova scritta e della prova pratica avverrà tenendo conto dei seguenti parametri a cui sono stati attribuiti i singoli punteggi a fianco di ciascuno indicati:

- conoscenza dell'argomento e pertinenza;
- proprietà terminologica;
- organizzazione dei contenuti ed originalità;

b) la valutazione della prova orale avverrà tenendo conto dei seguenti parametri a cui sono stati attribuiti i singoli punteggi a fianco di ciascuno indicati:

- completezza e rispondenza a quanto richiesto;
- livello di conoscenza della normativa di settore;

OMISSIS...

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
dott.ssa Miranda Pucciarelli


